



Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

A.S. 1570

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	1570
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Date:	
adozione quale testo base:	24 ottobre 2019
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Sede:	referente
Stato dell'iter:	in corso d'esame in Commissione

Contenuto

L'**articolo 1, comma 1**, del provvedimento, come modificato durante l'esame presso la Camera istituisce il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, al fine di assicurare la sicurezza di reti, sistemi informativi e sistemi informatici necessari allo svolgimento di funzioni o alla prestazione di servizi, dalla cui discontinuità possa derivare un pregiudizio alla sicurezza nazionale.

Il **comma 2**, anch'esso modificato dalla Camera, demanda ad un DPCM l'individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

In particolare, nel corso dell'esame alla Camera è stato specificato, tra le altre cose, che potranno essere ricompresi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica anche operatori pubblici e privati purché abbiano una sede nel territorio nazionale. È stato anche precisato che l'individuazione dei soggetti da includere nel perimetro avverrà sulla base di un criterio di gradualità, tenendo conto dell'entità del pregiudizio per la sicurezza nazionale.

Il successivo **comma 3** demanda ad un ulteriore DPCM la determinazione di un duplice profilo: le procedure di notifica degli incidenti prodottisi su reti, sistemi informativi e sistemi informatici inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e le misure di sicurezza.

Il **comma 4** determina i soggetti ministeriali preposti all'elaborazione delle misure di sicurezza (la Presidenza del Consiglio e il Ministero dello sviluppo economico, secondo l'ambito di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza).

Il **comma 4-bis** prevede l'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari, entro il termine di 30 giorni, sui due schemi di DPCM di cui ai commi 2 e 3.

Il **comma 5** stabilisce l'aggiornamento almeno biennale del contenuto dei due DPCM previsti dai commi 2 e 3.

Il **comma 6** dell'articolo 1 rimette ad un regolamento di esecuzione, da emanarsi entro 10 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, la definizione delle procedure, delle modalità e dei termini ai quali devono attenersi i soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT).

Il **comma 7** dell'articolo 1 individua alcuni compiti del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN, istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio 2019 presso l'Istituto superiore delle comunicazioni), con riferimento all'approvvigionamento di prodotti, processi, servizi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Tra le altre cose, il CVCN contribuisce all'elaborazione delle misure di sicurezza e svolge attività di valutazione del rischio e di verifica delle condizioni di sicurezza, elabora e adotta schemi di certificazione cibernetica.

Il successivo **comma 8** determina specifici obblighi per gli operatori di servizi essenziali, i fornitori di servizi digitali, le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

I **commi da 9 a 11-bis** recano il sistema sanzionatorio per i casi di violazione degli obblighi previsti dal decreto-legge.

Il **comma 12** individua le autorità competenti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste (Presidenza del Consiglio dei ministri per i soggetti pubblici; Ministero dello sviluppo economico per gli operatori nazionali inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica). Il **comma 13** prevede che per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni si applichi il procedimento disciplinato dalla legge n. 689/1981; il **comma 14** specifica la responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile per le amministrazioni pubbliche.

Il **comma 15** prevede che le autorità titolari delle attribuzioni quali configurate dal decreto-legge assicurino "gli opportuni raccordi" con il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e con l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione.

Il **comma 16** prevede che la Presidenza del Consiglio, per lo svolgimento delle funzioni attinenti al perimetro di sicurezza cibernetica possa avvalersi dell'Agenzia per l'Italia digitale.

Il **comma 17** prevede che, nell'ambito delle procedure previste per l'attuazione della direttiva UE 2016/1148 recante misure per un livello elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, il Ministero dello sviluppo economico trasmetta l'elenco nazionale degli operatori di servizi essenziali all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione e al punto di contatto unico nazionale previsto (vale a dire il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza). Si prevede inoltre che anche l'organismo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione faccia parte del network di istituzioni chiamato a dare attuazione alla citata direttiva ed istituito dal decreto legislativo n. 65/2018 di recepimento della direttiva.

L'articolo 2, al comma 1, autorizza il Ministero dello sviluppo economico ad assumere a tempo indeterminato un contingente massimo di 77 unità di personale per lo svolgimento delle funzioni del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN). In base al **comma 2**, fino al completamento delle procedure di assunzione, il Ministero può avvalersi di personale non dirigenziale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni in posizione di fuori ruolo o di comando.

I successivi **commi 3 e 4** autorizzano la Presidenza del Consiglio ad assumere dieci unità di personale non dirigenziale per lo svolgimento delle funzioni in materia di digitalizzazione e ad avvalersi -nelle more di tali assunzioni - di esperti o di personale di altre amministrazioni pubbliche.

Il **comma 5** dell'articolo 2 dispone che il reclutamento del personale necessario al funzionamento del CVCN avvenga attraverso l'espletamento di concorsi pubblici anche in deroga alle specifiche normative che dispongono il ricorso a concorsi pubblici unici (art. 4 del DL 101/2013) e alla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle procedure selettive (art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001).

L'articolo 3 detta disposizioni di raccordo tra il provvedimento in commento e la normativa in materia di esercizio dei poteri speciali governativi sui servizi di comunicazione a banda larga basati sulla tecnologia 5G. Il comma 1 stabilisce che la disposizioni del decreto in esame si applicano ai soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica anche per contratti o accordi conclusi con soggetti esterni all'Unione europea che si basano sulla tecnologia 5G. In tali casi dovrà essere effettuata una notifica alla Presidenza del Consiglio e l'eventuale esercizio dei poteri speciali sarà effettuato previa valutazione degli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità.

L'articolo 4 è stato soppresso nel corso dell'esame alla Camera.

È stato poi introdotto **l'articolo 4-bis** il quale detta disposizioni in materia di esercizio dei poteri speciali del Governo nei settori della difesa e della sicurezza nazionale analoghe a quelle previste dal decreto-legge n. 64/2019, decaduto.

In analogia a quanto già previsto dal decreto-legge n. 64:

- viene in generale allungato il termine per l'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo, con contestuale arricchimento dell'informativa resa dalle imprese detentrici degli asset strategici;
- si amplia l'oggetto dei poteri speciali;
- sono modificati e integrati gli obblighi di notifica finalizzati all'esercizio dei poteri speciali;

- viene modificata la disciplina dei poteri speciali in tema di tecnologie 5G per rendere il procedimento sostanzialmente simmetrico rispetto a quello per l'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale;
- viene ridefinito il concetto di "soggetto esterno all'Unione europea" e sono precisati i criteri per determinare se un investimento estero è suscettibile di incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.

Rispetto al contenuto del decreto-legge n. 64, l'articolo aggiuntivo 4-*bis*:

- introduce ulteriori circostanze che il Governo può tenere in considerazione per l'esercizio dei poteri speciali, nel caso in cui l'acquirente di partecipazioni rilevanti sia un soggetto esterno all'Unione europea;
- sottopone all'obbligo di notifica anche l'acquisizione, a qualsiasi titolo – in luogo del solo acquisto – di beni o servizi relativi alle reti 5G, quando posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea;
- consente di aggiornare i regolamenti che individuano gli attivi di rilevanza strategica tramite DPCM in luogo di DPR, anche in deroga alle procedure richieste dalla legge n. 400 del 1988; viene semplificata la procedura per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti;
- disciplina la notifica riguardante delibere, atti e operazioni relativi a specifici asset di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, in presenza di condizioni particolari relative alla provenienza dell'acquirente ovvero agli effetti delle operazioni compiute.

L'articolo 5 prevede che il Presidente del Consiglio, su deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, possa disporre la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti nei sistemi o per l'espletamento dei servizi interessati.

L'articolo 6 reca la copertura finanziaria; **l'articolo 7** l'entrata in vigore.

Per ulteriori elementi si rinvia al [dossier - schede di lettura n. 166/2](#).

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Le disposizioni contenute nel provvedimento appaiono riconducibili alla materia di **esclusiva competenza statale**, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione, *sicurezza dello Stato*.

Senato: Nota breve n. 144

Camera: nota Questioni regionali n. 65

5 novembre 2019

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione